



Breve nota riepilogativa riguardante l'articolo 20 del
d.l. 6 luglio 2011 n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione
finanziaria"

Approvato dal Senato il 14 luglio 2011

Roma, 15 luglio 2011

Inquadramento generale

La manovra finanziaria appena varata dal Governo dispone misure per circa 63 miliardi di euro nel biennio 2013-2014. Di questi 63 miliardi 15 sono attesi dal disegno di legge su fisco e assistenza che sarà messo a punto nei prossimi mesi. I restanti sono ripartiti come minori spese su i tutti i comparti dello Stato.

Di seguito una la tabella che illustra il dettaglio del peso della manovra per comparto.

SCHEMA TAGLI IN MLD DI EURO				
	2011	2012	2013	2014
Pubblica Amministrazione		1,5	3,5	5
mef - istruzione e grandi eventi	0,5			
pcm - fondo strategico economia reale		0,2	0,4	0,5
pubblico impiego			0,03	0,7
sanità	0	0	2,5	5
previdenza (indicizzazione)	0	0	0	2,7
risparmio finanziamento partiti politici	0	0	0,007	0,007
regioni statuto ordinario	4	4,5	0,8	1,6
regioni statuto speciale	0,5	1	1	2
province	?	?	+400	+800
Comuni saldo obiettivo	2,5	2,5	3,5	5,5

Articolo 20

Nuovo Patto di stabilità interno: parametri di virtuosità

Patto di stabilità regionalizzato

Comma 1

Il comma 1 dell'articolo in oggetto prevede un nuovo sistema "condiviso" di definizione del patto di stabilità interno che coinvolge, nel raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le singole regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale nonché gli enti locali del territorio.

In particolare, a decorrere dal 2012 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle regioni, esclusa la sanità, delle Province autonome di Trento e Bolzano e degli enti locali del territorio possono essere concordate tra Stato e regioni e province autonome, previo accordo del consiglio delle autonomie locali¹ e, ove non istituito, con i rappresentanti dell'Anci e dell'Upi regionali.

La regione nell'individuare il saldo valido ai fini del patto di stabilità interno deve rispettare i criteri europei. Inoltre la regione risponde del mancato raggiungimento dell'obiettivo attraverso un maggiore concorso alla manovra nell'anno successivo in misura pari alla differenza tra l'obiettivo ed il risultato conseguito. Restano ferme le sanzioni vigenti a carico degli enti responsabili del mancato rispetto del patto e il monitoraggio a livello centrale, nonché la comunicazione entro il 31 ottobre della rimodulazione degli obiettivi.

A monitorare l'applicazione del comma sarà la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica con il supporto tecnico della Copaff.

Con decreto MEF d'intesa con la Conferenza unificata sono stabilite entro il 30 novembre 2011 le modalità di attuazione, e le modalità e le condizioni per l'esclusione dall'applicazione del comma per le Regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto e per le Regioni che sono sottoposte a piani di rientro dai deficit sanitari.

¹ In base al novellato articolo 123, quarto comma Cost., "in ogni regione, lo Statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali".

Riparto della manovra secondo criteri di virtuosità per i Comuni

Comma 2

Il comma 2 prevede la ripartizione degli importi della manovra fissati dal successivo comma 5 nonché dall'articolo 14 del decreto legge 78/2010, tra i soggetti del singolo livello di governo, gli enti sono ripartiti con decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Unificata, in quattro classi sulla base dei seguenti parametri di virtuosità:

- a) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard;
- b) rispetto del Patto di stabilità interno;
- c) rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie e spesa corrente;
- d) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio; la valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter;
- e) autonomia finanziaria;
- f) equilibrio di parte corrente;
- g) tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale per gli enti locali;
- h) rapporto tra gli introiti derivanti dall'effettiva partecipazione all'azione di contrasto all'evasione fiscale e i tributi erariali, per le regioni;
- i) effettiva partecipazione degli enti locali all'azione di contrasto all'evasione fiscale;
- l) rapporto tra le entrate di parte corrente rimosse e accertate;
- m) operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente

Rispetto alla precedente stesura sono stati eliminati i seguenti parametri:

- *rapporto tra spesa in conto capitale, finanziata con risorse proprie e spesa corrente*
- *situazione finanziaria dell'ente, anche in riferimento all'evoluzione della stessa nell'ultimo triennio*
- *misura del ricorso alle anticipazioni del proprio tesoriere;*
- *livello della spesa per auto di servizio nel triennio precedente;*
- *numero di sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero;*

e sono stati aggiunti i seguenti parametri:

- *prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e costi e fabbisogni standard*
- *equilibrio di parte corrente*
- *rapporto tra le entrate di parte corrente rimosse e accertate*
- *operazioni di dismissioni di partecipazioni societarie nel rispetto della normativa vigente.*

È stato modificato il parametro relativo alla spesa del personale: l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell'ente deve essere calcolata in relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all'ampiezza del territorio. La valutazione del predetto parametro tiene conto del suo valore all'inizio della legislatura o consiliatura e delle sue variazioni nel corso delle stesse ai fini dell'applicazione del comma 2-ter che prevede un coefficiente di correzione.

L'emendamento del relatore ha inserito due commi:

Comma 2-bis

A decorrere dalla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e della definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere gli enti territoriali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali, tra i parametri di virtuosità di cui al comma 2 sono compresi indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il migliore rapporto qualità-costi.

Comma 2-ter

Il decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze di cui al comma 2 deve individuare, oltre la suddivisione degli enti in quattro classi di virtuosità, anche un coefficiente di correzione connesso alla dinamica di miglioramento delle singole amministrazioni con riguardo ai parametri di virtuosità sopra elencati.

Limite demografico esercizio associato delle funzioni fondamentali

Comma 2-quater

Il comma 2-quater detta il limite demografico e la tempistica per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali, da parte dei piccoli Comuni. Le funzioni fondamentali sono stabilite dalla legge 42/2009.

In particolare è fissato a 5000 abitanti o pari al quadruplo del numero degli abitanti del comune demograficamente più piccolo tra quelli associati il limite demografico per i comuni che devono svolgere le funzioni in forma associata.

I Comuni devono assicurare lo svolgimento di almeno due funzioni fondamentali entro il 31 dicembre 2011, di almeno 4 entro dicembre 2012. Entro il 31 dicembre 2013 tutte le sei funzioni fondamentali devono essere svolte in forma associata

Apporto alla manovra degli enti collocati nella prima classe di “virtuosità”

Comma 3

Il comma dispone che gli enti che si collocano nella classe più virtuosa, fermo restando l’obiettivo di comparto, non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati a decorrere dall’anno 2013 dal comma 5 del presente decreto. Con emendamento del relatore è stato aggiunto che le province applicano la disposizione dal 2012.

Gli enti locali “virtuosi” devono conseguire l’obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario pari a zero. Le regioni “virtuose” devono conseguire un obiettivo pari a quello risultante dall’applicazione alle spese finali medie 2007-2009 della percentuale annua di riduzione stabilita per il calcolo dell’obiettivo 2011 dal decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le spese finali medie di cui al periodo precedente sono quelle definite dall’articolo 1, commi 128 e 129 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

Per gli stessi enti il contributo alla manovra per il 2012 è ridotto con decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con la Conferenza Unificata in modo che non derivino effetti negativi in termini di indebitamento netto superiori a 200 milioni di euro.

Estensione misure di contenimento finanziario previste per l’anno 2013

Comma 4

Il comma 4 estende fino all’entrata in vigore del nuovo patto di stabilità, nel rispetto del federalismo fiscale fondato sui saldi, sulla virtuosità degli enti e sulla riferibilità delle regole a criteri europei con riferimento all’individuazione delle entrate e delle spese valide per il patto, fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica le misure previste dall’articolo 14 comma 1 Decreto Legge 78/2010 per l’anno 2013 sono estese agli anni 2014 e successivi

Aumento del concorso di regioni ed enti locali al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

Comma 5

Il comma dispone che i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono con ulteriori misure in termini di fabbisogno e di indebitamento per 1000 milioni per il 2013 e per 2000 milioni a decorrere dall’anno 2014.

I commi 6-7-8 sono stati abrogati. Le disposizioni contenevano il taglio del Fondo sperimentale di riequilibrio (art 2) e fondo perequativo (art 13), e i trasferimenti spettanti ai comuni della Sicilia e della Sardegna (compresa la compartecipazione Irpef) sono ridotti per l’anno 2013 di 1000 milioni di euro e di 2000 per gli anni 2014 e successivi.

L'abrogazione delle disposizioni determina un peggioramento del saldo netto da finanziare, la copertura è data dalla riduzione di pari importo delle risorse destinate ai rimborsi ed alle compensazioni. (Comma 17-bis)

Irrigidimento delle modalità di calcolo delle spese di personale (indicatore 40%).

Comma 9

Nel computo del rapporto fra spese del personale e spese correnti, per i Comuni, è previsto che siano incluse quali spese quelle delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica ad esclusione delle quotate.

Rafforzamento misure sanzionatorie patto di stabilità

Commi 10 - 11 - 12

Sono nulli i contratti e gli atti elusivi del patto di stabilità interno. Tale nullità si applica ai contratti e gli atti posti in essere dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Ulteriore sanzione pecuniaria per amministratori (10 volte indennità) e responsabile finanziario (3 mensilità) *“Qualora le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive....”*

Dismissioni societarie comuni minori

Comma 13

I Comuni fino a 30000 abitanti devono mettere in liquidazione le società entro il 31 dicembre 2013 in quanto il comma elimina la previsione del DPCM. Pertanto al norma prevista dal comma 32 del d.l. 78 diventa immediatamente applicabile.

Sanzioni

Comma 16

Nel caso in cui le sanzioni previste a carico degli enti locali prevedano il taglio dei trasferimenti erariali lo stesso viene traslato al Fondo sperimentale di riequilibrio. Nel caso di incapienza gli enti sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.